

PAV - Policy Against Violence

L'Oratorio-Centro Giovanile di Macerata è una realtà, destinata alla pastorale giovanile della Chiesa Cattolica, in cui bambini, ragazzi, giovani e adulti sono educati e vivono secondo la fede cristiana. Oggi l'oratorio non è più solo un luogo di divertimento e di svago, ma è uno spazio in cui concretamente si realizza la promozione sociale e cristiana dell'individuo, in cui si generano opportunità per sollevare i ragazzi dalle difficoltà, un luogo in cui si può fare orientamento per l'indirizzo scolastico, per la ricerca di una occupazione o intraprendere un percorso di recupero della persona che renda dignitoso e attuabile il proprio progetto di vita. L'Oratorio-Centro Giovanile è una casa che offre ai giovani luoghi appropriati dove possano recarsi spontaneamente e con fiducia per incontrare altri giovani, dove possono creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti possono compiere per sperimentare una vita fraterna.

In questo momento storico, l'espansione delle tecnologie alla portata di tutti, dei social network, delle forme di comunicazione online, tra preadolescenti e adolescenti, ha portato a sviluppare una forma di bullismo che richiede l'utilizzo di strumenti di prevenzione efficaci per ridurre la portata. Per questo l'Oratorio-Centro Giovanile ha necessità di porre attenzione, di vigilare e educare, su tutte le possibilità di comportamenti violenti tra i giovani, anche on-line.

Il problema delle prepotenze è sicuramente di origine antica, ma solo recentemente ha ricevuto una particolare attenzione diventando oggetto di studio. L'autore, in ambito internazionale, che più a lungo ha studiato il bullismo è stato Dan Olweus. Fin dalle sue prime ricerche, condotte negli anni settanta in Norvegia, lo studioso ha iniziato a delineare il fenomeno, giungendo all'**attuale definizione di bullismo**: *"Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio a un'altra"* (Olweus, 1993).

Le azioni offensive possono essere perpetrate con contatto fisico, parole, o in altri modi come smorfie, gesti o l'esclusione dal gruppo. In tutti i casi vi è l'intenzione di arrecare danno all'altro attraverso **ripetuti e frequenti comportamenti negativi**. Tra le parti coinvolte nel fenomeno esiste uno **squilibrio di tipo fisico o numerico**, in modo tale che la vittima risulti essere sempre svantaggiata rispetto al suo carnefice. Non si dovrebbe parlare di bullismo quando due studenti, pressappoco con la stessa forza, litigano o discutono. Con questo termine ci si vuole riferire ad una realtà dinamica in cui persecutore e vittima sono entrambi coinvolti e non possono essere studiati separati tra loro.

Riassumendo, possono essere individuati quali elementi qualificanti l'azione di bullismo:

- l'intenzionalità (intenzione di arrecare un danno all'altro);
- persistenza (carattere di continuità nel tempo);
- il disequilibrio (relazione di tipo asimmetrico tra i partner, la vittima è in una situazione di impotenza).

Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno più ampio del bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in

ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il **cyberbullismo** si definisce come un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. Va notato che mentre il bullismo non è perseguito come reato di per sé (si possono commettere diversi tipi reati bullizzando qualcuno) il cyberbullismo è riconosciuto come reato a sé e può essere perseguito come tale.

In particolare, il fenomeno del cyberbullismo può coinvolgere chiunque, poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale, anche celandosi nell'anonimato.

Altre forme che può assumere il bullismo:

- Bullismo razzista
- Bullismo omofobico
- Molestia sessuale
- Nonnismo
- Mobbing

Le conseguenze del bullismo per le vittime possono essere individuate (senza pretesa di completezza) tra le seguenti:

- maggiore incidenza di sintomi psico-somatici;
- alti livelli di ansia, difficoltà a concentrarsi;
- bassa autostima in diverse aree: aspetto fisico, capacità atletiche, abilità sociali, successo accademico;
- alti livelli di depressione, solitudine;
- paura di andare a scuola, abbandono scolastico;
- nei casi di particolare gravità, tendenza al suicidio.

Le conseguenze del bullismo per i bulli possono risultare in:

- presenza di alcuni sintomi somatici;
- abbandono scolastico;
- abuso di sostanze (alcol, droghe), comportamenti criminali in adolescenza
- disturbi psichiatrici;
- coinvolti in mobbing sul lavoro, partner aggressivi nelle relazioni sentimentali, genitori aggressivi.

BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo presenta alcune peculiarità che lo differenziano dal "semplice" bullismo:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però, solitamente non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento dei freni etici: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;

- effetto di imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la perdita della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- la tendenza alla sua disumanizzazione che porta al minimizzare la sofferenza della vittima e le ripercussioni delle azioni di violenza cibernetica;
- il cambio di percezione verso ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, ciò che si scrive può rimanere in un tempo indefinito e viralizzarsi con conseguente aggravio della sofferenza: il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO E RESPONSABILITÀ

Ad oggi, non esiste nell'ordinamento italiano una esplicita definizione normativa di "bullismo". Infatti, oltre a due isolati provvedimenti legislativi aventi ad oggetto l'adozione di misure organizzative per il contrasto del bullismo in ambito scolastico, anche la recente legge n. 71/2017 è intervenuta soltanto in materia di cyberbullismo, offrendo una definizione legata alle specifiche modalità con le quali possono realizzarsi condotte di aggressione e discriminazione giovanile online. Consapevole della sua spiccata pericolosità, il legislatore ha perciò dedicato una specifica disciplina al fenomeno del cyber-bullismo, introdotta con la L. 71/2017.

- *Legge sul cyberbullismo n. 71 del 2017*, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede altresì un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

- *D.M. 05/02/2007 n.16*, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, prevede delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Per quanto riguarda la tutela sul piano penale: le diverse condotte attraverso le quali il fenomeno del bullismo può manifestarsi appaiono riconducibili a molteplici fattispecie di reato previste dal Codice penale. Così, mentre a fronte di episodi di bullismo costituiti in aggressioni sul piano fisico e verbale potrebbero ravvisarsi i delitti di percosse (art. 581 cod. pen.), lesioni (art. 582 cod. pen.) o minaccia (art. 612 cod. pen.), dinanzi a più sottili ed indirette forme di vessazione potrebbe configurarsi un'ipotesi di diffamazione (art. 595 cod. pen., aggravata se commessa attraverso gli strumenti informatici di cui anche i ragazzi più giovani fanno ormai ampio e costante uso). Nei casi in cui le condotte bullizzanti arrivino a coinvolgere non solo la persona, ma anche i beni della vittima, potrebbero configurarsi poi altri reati quali il danneggiamento (art. 635 cod. pen.), la rapina (art. 628 cod. pen.) o l'estorsione (art. 629 cod. pen.). Un'ulteriore ipotesi, senz'altro meno allarmante e residuale rispetto a quelle finora richiamate, è quella prevista dal reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.); all'opposto, in casi di estrema gravità, non si può escludere la possibilità di ravvisare addirittura il delitto di istigazione al suicidio (art. 580 cod. pen.).

Per ciò che riguarda la tutela sul piano civile: le varie condotte riconducibili al fenomeno del bullismo possono naturalmente determinare conseguenze anche sul piano civilistico: poiché tuttavia autori di simili

comportamenti sono spesso soggetti minorenni, a rispondere dei danni eventualmente cagionati potranno essere i genitori e, più in generale, coloro che rivestono una posizione di responsabilità rispetto a persone di minore età.

Vengono in rilievo, al riguardo, gli art. 2047 e 2048 cod. civ.: come chiarito dalla giurisprudenza, si tratta di norme alternative l'una rispetto all'altra e destinate ad applicarsi, rispettivamente, nei casi in cui a provocare un danno sia stato un minore ritenuto incapace d'intendere e volere al momento del fatto o, viceversa, un minore che per età e grado di sviluppo possa invece valutarsi sufficientemente maturo e consapevole delle proprie azioni.

IL RUOLO DELLA COMUNITÀ NELLA PREVENZIONE E NELL'INTERVENTO ANTI-BULLISMO

La probabilità di successo di un approccio di comunità dipende dal coinvolgimento attivo di tutte le componenti: adolescenti, operatori, famiglie, istituzioni, agenzie esterne.

Le strategie di intervento antibullismo possono essere implementate a diversi livelli:

- Nel centro giovanile, da qualsiasi educatore, genitore o responsabile che ne viene a conoscenza;
- Nel gruppo o associazione di appartenenza, dagli educatori responsabili di quei ragazzi;
- Nei singoli adolescenti, dalle vittime o da amici e conoscenti;
- Nelle famiglie, dai genitori, fratelli e sorelle.
- Nella scuola, dai professori e compagni, poiché è solo facendo rete fra ambienti che si può riuscire a non lasciare sola alcuna vittima.

Elementi importanti in una politica antibullismo efficace sono:

1. Avere una definizione condivisa ed univoca di cosa si intende per *bullismo* (e cyberbullismo);
2. Creazione di un gruppo di riferimento sul bullismo;
3. Definire procedure informali e formali per la risoluzione dei "casi";
4. Definire procedure chiare per la "denuncia" delle prepotenze subite o a cui si è assistito;
5. Prevedere delle modalità di sostegno per le vittime delle prepotenze;
6. Attuare delle strategie per la formazione e la prevenzione.

STRATEGIE DI COMPORTAMENTO CONCRETE PER L'ORATORIO-CENTRO GIOVANILE DI MACERATA

Le strategie di comportamento definiscono delle linee procedurali che permettano la concreta prevenzione, individuazione e risoluzione dei casi di bullismo, cyberbullismo o casi presunti che potrebbero poi sfociare in situazioni più gravi.

Queste procedure definiscono una linea di comportamento ben definita ma al contempo “plastica” per poterla adattare alle varie situazioni che potrebbero presentarsi, e possono essere divise in tre fasi principali:

1. *Prevenzione*
2. *Riconoscimento e segnalazione*
3. *Procedure di risoluzione*

1. Prevenzione

1. Progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini responsabili;
2. Sostenere e sottolineare l'attività di vigilanza costante che deve essere portata avanti da parte degli educatori;
3. Istituire in ogni gruppo figure specifiche dette “sentinelle”, predisposte alla ricerca e all'attuazione delle politiche di prevenzione e all'ascolto dei ragazzi vittime di fenomeni violenti. Questi responsabili, uno per gruppo di appartenenza, si confrontano periodicamente sui comportamenti dei ragazzi;
4. Coinvolgere le famiglie nei programmi antibullismo attivati dal centro giovanile attraverso incontri formativi sul tema delle relazioni e delle nuove tecnologie;
5. Individuare alcune semplici regole comportamentali per i ragazzi che li aiutino a prevenire il bullismo/cyberbullismo;
6. Inclusione di realtà territoriali ed enti per la formazione per continuare a formare e educare educatori, genitori e adolescenti.

2. Riconoscimento e segnalazione

In caso di un evento che potrebbe ricondursi ad un caso di bullismo si procede col seguente iter:

1. La segnalazione viene presa in carico dalle figure preposte (sentinelle) e vengono preventivamente informati gli incaricati nel contesto dell'Opera Salesiana (direttore, incaricato dell'oratorio) della partenza dell'iter;
2. Le figure di riferimento predisposte agiscono per l'individuazione del caso a livello generale e a livello dei singoli gruppi pastorali del centro giovanile, vagliando se si possa considerare come un episodio sporadico, o se rientra in un comportamento perpetrato e ripetuto.
3. Il caso viene illustrato al gruppo di riferimento, in modo che i soggetti vengano inseriti in un concreto riferimento e non ci siano dubbi sulla segnalazione;
4. Raccolta di tutta la documentazione dei fatti accaduti, chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi e tutte le altre circostanze, si valuta la gravità del caso;

5. Nei casi individuati come bullismo o cyberbullismo, se i fatti costituiscono reato, si dà inizio alle procedure di segnalazione alle autorità competenti e alle famiglie, senza tralasciare di attivare dovuti supporti educativi per le famiglie e i ragazzi coinvolti;
6. Nei casi individuati come bullismo o cyberbullismo, se i fatti non costituiscono reato, si dà inizio alle procedure di segnalazione alle famiglie e si iniziano le procedure di intervento;
7. Nei casi individuati come eventi sporadici inizio delle procedure di intervento in collaborazione con gli educatori e le famiglie.

3. Procedure di intervento

a. Caso di Bullismo/Cyberbullismo

- i. Convoca delle famiglie, della/e vittima/e e del/i bullo/i in colloqui separati.
- ii. Segnalazione alle autorità competenti (Polizia, Polizia postale, Garante per la protezione dei dati) e decisione sulle tipologie di intervento educativo con le famiglie;
- iii. Preparare delle azioni di supporto alle famiglie coinvolte attraverso la collaborazione con associazioni pubbliche e private di supporto;
- iv. Applicazione degli interventi (che non comportano necessariamente l'esclusione dal contesto del centro giovanile, ma che prevedano un processo di responsabilizzazione e di reinserimento).

b. Nel caso di bullismo/cyberbullismo, se il fatto non costituisce reato:

- i. Gli operatori di riferimento agiscono per convocare le famiglie e promuovere azioni di carattere educativo;
- ii. Prevedere anche un rafforzamento dell'educazione ad un uso consapevole dei social e della rete e ai relativi rischi;
- iii. Se lo si ritiene necessario, segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e alla polizia postale per la rimozione dei contenuti.

c. Caso di evento sporadico (non identificabile quindi come caso di bullismo)

- i. Convoca delle famiglie, della/e vittima/e e del/i bullo/i in colloqui separati;
- ii. Concordare delle tipologie di intervento educativo con le famiglie e gli educatori;
- iii. Sensibilizzazione riguardo la gravità del fatto con i ragazzi coinvolti;
- iv. Applicazione dell'intervento, attraverso un processo di responsabilizzazione dei ragazzi che li coinvolga nell'attuare delle azioni a riparazione del fatto commesso.